

# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

## LIBERTA' DI RIUNIONE

### Articolo 17.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

- **Soggetto:** diritto soggettivo ad esercizio collettivo spettante ai cittadini e – salvo situazioni particolari - stranieri
- **Oggetto:** volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo in un tempo predeterminato e per uno scopo comune prestabilito (lezione; convegno, trattenimenti, spettacoli; corteo/processione (in movimento))
- **Riunione diversa da:**
  - ASSOCIAZIONE perché legame sociale materiale (anziché astratto), non duraturo, né stabile, né organizzato
  - ASSEMBRAMENTO perché non occasionale (eguale tutela)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Diritto a riunirsi senza autorizzazione e a mantenersi riuniti** più che a riunirsi in un certo luogo per poter esercitare altre libertà costituzionali (d'espressione, d'insegnamento, di culto)
- Diritto a **non riunirsi**
- **Tutela specifica per determinati**
  - luoghi anche se non di proprietà: lavoro; scuola
  - soggetti: militari; polizia di Stato; soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale o a D.A.SPO.
  - circostanze: comizi elettorali senza preavviso

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### I diversi luoghi in cui può svolgersi una riunione

- Diversità tra luogo privato, pubblico o aperto al pubblico in base
  - **né alla proprietà** pubblica o privata (riunioni aperte al pubblico in un cinema privato, riunioni private in un luogo di proprietà pubblica (museo))
  - **né alla natura del luogo**
    - luogo privato considerata pubblico ex art. 18.2 TULPS: comizio dal balcone, «porte aperte»
    - luogo pubblico trasformato in aperto al pubblico: piazza transennata, zona antistante stadio;
    - luogo aperto al pubblico trasformato in privato (cena riservata in un teatro) o pubblico (maxischermo fuori dal teatro)
  - ma all'**accessibilità del luogo** secondo volontà dei promotori

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Riunioni in luogo privato** ad uso esclusivo degli invitati (casa di un amico, circolo privato, museo o biblioteca pubblica)
- **Riunioni in luogo aperto al pubblico** ad accesso pubblico volontario tramite ingresso, libero o limitato (cinema, stadio, chiesa)
- **Le riunioni in luogo pubblico:** luogo di pubblico transito illimitato (piazza, strada, ecc.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La convocazione delle riunioni Articolo 17 Cost.

2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

- **Riserva di legge (implicita) relativa**
- **Riunioni in luogo privato o aperto al pubblico**
  - né preavvisate
  - né preventivamente vietate per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, i quali spetta piuttosto agli organizzatori garantire anche tramite servizio d'ordine privato

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Le riunioni in luogo pubblico** (numero rilevante di persone)
  - soggette non ad autorizzazione ma obbligo-onere di preavviso almeno 3 giorni prima all'autorità di pubblica sicurezza (Questore)
    - pena non scioglimento riunione per non sacrificare il diritto dei partecipanti
    - ma responsabilità penale non degli oratori ma dei promotori per “manifestazione senza preavviso” (art. 18 TULPS)
  - tutela di diritti costituzionali altrui
    - chiusura strade, servizio d'ordine privato

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### I LIMITI ALLA LIBERTA' DI RIUNIONE

#### Il divieto preventivo

- Limiti riguardanti **non il contenuto** ma **le modalità** della riunione
- Il Questore può impedire che la riunione abbia luogo o prescriverne diverse modalità di tempo e di luogo (art. 18.4 Tulps)
  - **per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica** (art. 17.3 Cost.)
  - per ragioni di ordine pubblico; sanità pubblica (art. 32 Cost.); moralità (buon costume ex art. 21.6 Cost.): il sì al gay pride
  - diritto soggettivo che degrada ad interesse legittimo
    - ricorso cautelare al giudice amministrativo (art. 56 c.p.a.) che deve pronunciarsi tempestivamente

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Lo scioglimento della riunione

- La riunione va sciolta, qualunque ne sia il luogo, se non (più) pacifica (fatto soggettivo) e senz'armi (fatto oggettivo) (art. 17.1 Cost.)
  - tranne che basti allontanare o fermare isolati
- Le **ipotesi di scioglimento (costituzionali?) ex artt. 20-21 TULPS**
  - manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità con esposizione di simboli o emblemi sovversivi o razzisti
  - pericolo per ordine pubblico o sicurezza dei cittadini
  - commissione di delitti
    - partecipazione a riunioni pubbliche in cui si compiono manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste
  - in caso di occultamento d'identità personale (casco; burqa?)

**Libertà di riunione, associazione,  
comunicazione ed espressione**  
**LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE**

**Art. 18.1 Cost.**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente...

- **Associazione**: insieme di soggetti legati da un vincolo ideale comune che danno vita ad un'organizzazione stabile per il perseguimento di un fine comune di varia natura
- Diritto collegato all'art. 2 Cost.: **formazioni sociali**
- Tutela costituzionale delle **specifiche associazioni**
  - **partiti** (art. 49) e **gruppi parlamentari** (artt. 72-82); **sindacati** (art. 39); **confessioni e associazioni religiose** (artt. 8 e 19-20); **comunità di lavoratori e utenti** (art. 43), **cooperative** (art. 45)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto di
  - costituire, senza autorizzazione, un'associazione (*libertà positiva di associazione*)
  - formare più associazioni con lo stesso fine (*libertà delle associazioni*)
  - di darsi liberamente un'organizzazione interna (art. 36-42 c.c.) anche lesiva dei principi costituzionali (circolo per soli uomini o cattolici)
  - ma non di aderire ad un'associazione

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto **negativo** di non aderire («liberamente») ad un'associazione o di recedervi (**libertà negativa dalle associazioni**)
  - le associazioni obbligatorie, in cui il diritto di associazione è subordinato all'interesse pubblico (Ordini professionali, Federazioni sportive, Consorzi obbligatori)
  - incostituzionali se manca tale interesse: diritto degli ebrei di non aderire alle Comunità israelitiche (C. cost. 239/1984); cacciatori di non aderire a FederCaccia (C. cost. 69/1962).

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Il limite-garanzia espresso alla libertà di associazione Art. 18.1 Cost.

[diritto di associarsi liberamente] senza autorizzazioni per i fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale

- **Divieto di autorizzazioni**
- **Corrispondenza** tra ciò che non è vietato al singolo e ciò che può perseguirsi in forma associata

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto individuale e **non funzionale** limitato non nei fini e valori perseguiti (c.d. democrazia protetta) ma nelle loro modalità
  - liceità di associazioni che svolgono propaganda antinazionale o attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato (monarchiche)
  - illiceità associazioni sovversive, con finalità eversive o terroristiche in quanto violente; che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
  - divieto ricostituzione del partito fascista (XII disp. trans. fin.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LE ASSOCIAZIONI VIETATE

#### Articolo 18.2 Cost.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

- Associazioni vietate **non per il fine** ma per modalità d'azione
- **Le associazioni segrete vietate**
  - non in sé perché tengono segreti finalità, soci o attività
  - ma inoltre interferiscono sull'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (l. 17/1982 dopo scandalo P2)
- **Procedura**: sentenza passata in giudicato, in base alla quale delibera Consiglio dei ministri e decreto Presidente del Consiglio

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Le associazioni politiche di carattere militare** vietate non perché che fanno uso di armi ma perché perseguono scopi politici, anche indiretti, con un'organizzazione di tipo militare “mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia” (art. 1.4 d.lgs. 43/1948)
  - escluse associazioni **sportive** e istituti **culturali ed educativi** (boy scout) (art. 1.2)
  - in particolare alle associazioni collegate con **partiti** è vietato dotare i propri aderenti di uniforme e divise (art. 2.1: squadre fasciste; camice verdi Lega Nord; ronde (l. 94/2009)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

#### Articolo 15 Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Nozione di corrispondenza e di comunicazione

- Particolare manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
  - a) effettuata tramite** “corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione” (art. 15.1 Cost.), cioè per via “epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero (...) con ogni altra forma di comunicazione a distanza” (art. 616.4 c.p.):
    - e-mail, sms, servizi VOIP, mailing list, newsgroup, chat..
  - b) personale e intersoggettiva:** comunicazione tra soggetti determinati o determinabili
    - la convergenza digitale ed il superamento della tradizionale identificazione tra mezzo (telefono, pay-tv) e contenuto (comunicazione)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- c) **riservata** per *animus* del mittente
  - no ad alta voce o per mezzo radio-tv; busta aperta; cartolina
  
- d) **attuale**: comunicazione non storica, artistica o letteraria
  - es.: le corrispondenze epistolari

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Oggetto: libertà e segretezza delle comunicazioni

- **Libertà** di scegliere mezzo, destinatario e contenuto della comunicazione (senza limite del buon costume)
- **Segretezza**: il contenuto della comunicazione non deve essere né rivelato dal mittente o dal destinatario (l. 69/2019 sul *revenge porn*), né conosciuto da soggetti da loro diversi
- **Libertà e segretezza** sono aspetti
  - complementari: la corrispondenza è libera perché segreta e segreta per poter essere libera
  - distinti: corrispondenza segreta anche quando non libera (fermo); libera anche quando non segreta (intercettazione)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La tutela contro le interferenze

- Tutela ampia verso le interferenze provenienti
  - non solo, come in passato, dalle autorità **pubbliche**
  - ma anche **private** grazie alle moderne tecnologie
    - divieto di conoscere comunicazioni altrui (artt. 616- 620 c.p. “delitti contro la inviolabilità dei segreti”)
    - coniuge, genitore detective privati, spionaggio industriale; gestori telefonici (registrazione servizio clienti).

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Le garanzie a tutela della libertà di comunicazione Articolo 15.2 Cost.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

- **Limitazioni** solo per
  - atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)
    - principalmente giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento
  - con le garanzie (e non nei casi) stabilite dalla legge (riserva di legge)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Mancata previsione dei poteri preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza in caso di necessità ed urgenza.** Solo
  - apertura immediata autorizzata dal p.m. di plichi contenenti fonti di prova altrimenti disperse (art. 353.2 c.p.p.)
  - fermo provvisorio di corrispondenza (anche da parte addetti servizio postale) (art. 353.3 c.p.p.)
- Motivazioni
  - timori di abusi, perché limitazioni anche non palesi
  - non giustificati da urgenza
  - lesivi di un soggetto terzo (destinatario o mittente)
    - la corrispondenza sequestrata va consegnata all'autorità giudiziaria (P.M.) senza aprirla (art. 254.2 c.p.p.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Le limitazioni da parte del giudice penale previste dalla legge

- Convalida **fermo** provvisorio della corrispondenza (art. 11 cod. pt.)
- **Sequestro** della corrispondenza spedita o diretta all'imputato (art. 254 c.p.p.) o dei dati del traffico telematico o telefonico (art. 254-bis c.p.p.)
- **Intercettazioni**

# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

## Le intercettazioni

- **Diritti da bilanciare:** segretezza della comunicazione e riservatezza sui dati personali (art. 15 Cost.); diritto della stampa ad informare e dei cittadini a essere informati (art. 21 Cost.); obbligo di azione penale per perseguire reati (art. 112 Cost.)
- **Intercettazioni quando:**
  - a) un soggetto (terzo o uno degli interlocutori)
  - b) con mezzi tecnici idonei (strumentalità)
  - c) acquisisce conoscenza di comunicazioni segrete e riservate (segretezza)
  - d) ad insaputa degli interessati (clandestinità)
  - e) fisicamente assenti (telefoniche) o presenti in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico (ambientali)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Disposte** dal G.I.P., su richiesta del P.M. (che ne seleziona la rilevanza) per massimo 15 gg. (prorogabili) nei soli casi previsti dalla legge (art. 266 ss. c.p.p.), cioè
  - solo per i reati più gravi (mafia, terrorismo, delitti contro la PA)
  - in presenza di gravi indizi di reato (tranne mafie o terrorismo)
  - se assolutamente indispensabili per proseguire l'indagine
- Diversa dall'intercettazione è **l'acquisizione dei dati esteriori alla comunicazione** (c.d. tabulati telefonici o «metadati»: art. 256 c.p.p.; C. cost. 81/1993; 281/1998)
  - per tutte le ipotesi di reato
  - sufficiente autorizzazione del p.m. e non del giudice

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

(l. 675/1996 poi sostituita dal D.lgs. 196/2003)

- Il diritto alla riservatezza come diritto a mantenere riservati, salvo volontà contraria, aspetti personali della propria vita privata (*right to be let alone*)
- **Ricavato** per via giurisprudenziale (Cass. civ. 5658/1998)
  - indirettamente da artt. 14 (libertà di domicilio) e 15 Cost. (libertà/segretezza corrispondenza)
  - direttamente: artt. 12 UDHR; 8 CEDU; 7-8 CDFUE; 615-*bis* c.p. (interferenze illecite nella vita privata); *ter, quater e quinquies* (reati informatici)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Il **bilanciamento** tra riservatezza e altri diritti costituzionali di pari grado, specie il diritto d'informazione (cap. XXIII)
- **La tutela dei dati personali, specie quelli sensibili** (*Codice su raccolta, trattamento e protezione dei dati personali* (d.lgs. 196/2003 adeguato al Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR)
  - obblighi amministrativi a carico dei tenutari dei dati personali (acquisizione consenso interessato; autorizzazione Garante)
  - diritto accesso e autodeterminazione informatica alle banche dati: c.d. *habeas data* (art. 7 d.lgs. 196/2003; l. 241/1990)
  - Garante per la protezione dei dati personali

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LIBERTA' DI ESPRESSIONE

#### Articolo 21.1 Cost.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

- La libertà di manifestazione del pensiero come “pietra angolare” della democrazia pluralista (e non protetta)
  - tanto più se anticonformista (negazionismo) ed antisistema
- Libertà non solo di **manifestare** il pensiero ma soprattutto di **divulgarlo** (C. cost. 1/1956)
  - ad una pluralità indeterminata di destinatari
    - diversa da libertà di comunicazione (art. 15 Cost.)
  - tutte le modalità (orali e scritte) ed i tipi del proprio pensiero
  - con ogni mezzo di diffusione: cinema, teatro, radio, tv, internet

# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

## Soggetto

- Tutti, inclusi stranieri, formazioni sociali, enti
- La particolare tutela della
  - a) libertà di **culto religioso** (art. 19 Cost.)
  - b) **insindacabilità** (parlamentari, consiglieri regionali, giudici costituzionali, membri Csm) in base al nesso funzionale tra espressioni ed esercizio delle funzioni
  - c) libertà di **insegnamento** (art. 33.1 Cost.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Oggetto: l'ampia tutela dell'art. 21 Cost.

- La libertà d'espressione in senso **positivo**
  - diritto di autore
    - illegittimità della pirateria informatica perché diffusione *invito domino* dell'opera dell'ingegno altrui (C. cost. 38/1973)
  - obiezione di coscienza
  - diritto a non subire discriminazioni o conseguenze illegittime (licenziamento per violazione obblighi aziendali)
- La libertà d'espressione in senso **negativo**: diritto al silenzio; diritto al segreto

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto non di disporre ma di **accedere e costituire mezzi di informazione** (art. 41 Cost.)
- **Diritto (attivo) di informare** (diritto di cronaca)
- **Diritto (passivo) di essere informati**
- **Diritto (riflessivo) d'informarsi**
  - **individuale**: diritto di accesso agli atti e documenti pubblici, solo però se il richiedente è legittimato (d.lgs. 97/2016 *Freedom of Information Act*)
  - **sociale**: pluralismo delle fonti e dell'assetto informativo (v. giurisprudenza costituzionale sul sistema televisivo)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La libertà d'espressione tramite Internet

- La «**forza democratizzante**» di Internet:
  - libertà d'espressione non più limitata sotto il profilo soggettivo (risorse economiche) e oggettivo (limitazione frequenze)
  - informazione non più top down ma orizzontale e circolare
  - realizzazione effettiva del free market places of ideas in cui alla fine prevalgono quelle vere e migliori

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- I **pericoli per la democrazia:**

- nuovi limiti a causa del digital e cultural divide
- potere economico e culturale dei giganti del Web (scandalo Cambridge Analytica)
- diffusione di hate speech e fake news
- rischio di auto-isolamento nelle filter bubble in cui trovare conferma dei propri pre-giudizi (echo chamber)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Il problema della **regolazione generale della Rete**:
  - privata, tramite *policy* aziendali, o pubblica?
  - nazionale, europea o internazionale?
- I **motori di ricerca e i gestori del sito** devono:
  - non ricercare gli illeciti ma segnalarli all'autorità giudiziaria
  - rimuoverli su richiesta dell'autorità giudiziaria, del titolare del diritto leso o quando loro illiceità è di ragionevole constatazione (specie cyberbullismo), pena corresponsabilità
- **Testate giornalistiche telematiche** assimilabili alla stampa cartacea con medesime garanzie costituzionali (divieto di autorizzazioni e censure), obblighi e responsabilità

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LE TUTELE PARTICOLARI DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE

#### La libertà artistica e scientifica

#### Articolo 33.1 Cost.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

- La libertà artistica e scientifica contro l'arte e la scienza di Stato cioè funzionale ai suoi interessi
- Non soggette al limite del **buon costume** perché «l'arte non è mai oscena ma l'osceno non è mai arte» sicché «o fai poesia, o vai in carcere» (Pasolini).
- La satira e i suoi limiti: libertà di critica o artistica? *Charlie Hebdo*)
- La pubblicità

# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

## La libertà d'insegnamento

- La **libertà dell'insegnamento**
  - *cosa* insegnare; istituzione scuole private
- La **libertà nell'insegnamento** in scuole e università
  - statali non su *cosa* ma *come* insegnare limitata da
    - “norme generali sull'istruzione” (programmi oggetto d'insegnamento) che “la Repubblica detta” (art. 33.2 Cost.)
    - dovere d'imparzialità a tutela delle finalità educative

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- private dove può incontrare «limiti necessari a realizzarne le finalità» (C. cost. 195/1972, 6) riguardanti
  - contenuto insegnamento (art. 38 Concordato su cui C. cost. 195/1972 caso Cordero e C. EDU 20.10.2009 caso Vallauri)
  - comportamento personale? (art. 3.3 d.lgs. 216/2003; docenti di religione e in istituti cattolici)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### IL LIMITE ESPPLICITO ALLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE: IL BUON COSTUME Articolo 21.6 Cost.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

- Il buon costume
  - non morale corrente o coscienza etica ma comune senso del pudore e della pubblica decenza
  - limite storico e non assoluto
    - anticoncezionali, nudo
  - tranne arte e scienza (art. 33 Cost.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Divieto di pubblicare (specie nella stampa destinata a fanciulli e infanzia) di immagini impressionanti o raccapriccianti tali da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di delitti e di suicidi (artt. 14 e 15 l. 47/1948; art. 114 TULPS)
  - identificato con il “comune sentimento della morale” per rispettare la persona umana (C. cost. 293/2000)
- Strumenti di controllo
  - **misure preventive** (un tempo nulla osta censura film, divieto minori)
  - **misure successive** (sequestro stampati, film)
  - **sanzioni penali** (reati)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La disciplina degli spettacoli

- **Prima preventivo nulla-osta ministeriale** (autorizzazioni e censure vietati solo per la stampa: art. 21.2 Cost.) per prevenire e reprimere le violazioni del buon costume (art. 21.6 Cost.)
  - contestato perché lesivo della libertà artistica (art. 33.1 Cost.)
- **Oggi abrogato** per cui controllo produttori e distributori sotto la propria responsabilità (l. 3.11.2016)
- **Controllo successivo** dell'autorità giudiziaria

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### I LIMITI IMPLICITI ALLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE

#### La tutela di diritti fondamentali individuali

- Diritto alla **riservatezza**
  - cedevole però rispetto al diritto d'informazione su fatti di pubblico interesse quale condizione imprescindibile della sovranità popolare ex art. 1 Cost. (Cass., civ. 16236/2010)
- La **tutela del diritto all'onore e della reputazione** come espressione della dignità della persona
  - divieto di pubblicazione immagini persone ammanettate

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

➤ reati d'**ingiuria** (depenalizzato) e **diffamazione** specie su internet...

...anche se il fatto addebitato è vero o notorio (c.d. diritto al segreto del disonore) tranne...

1) exceptio veritatis (art.596.3 c.p.) ammessa se il fatto

- a) riguardi un pubblico ufficiale che esercita le sue funzioni, altrimenti reato di **oltraggio** (artt. 341-bis e 393-bis c.p.)
- b) è o può essere oggetto di un procedimento penale
- c) l'offeso quereli l'offensore dandogli facoltà di prova

2) esercizio diritto di critica (art. 51 c.p.)

3) prerogativa della insindacabilità (v. *supra*)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La tutela di altri interessi costituzionali pubblici

- **Il buon andamento dell'economia nazionale**
  - reato di agiotaggio (art. 501 c.p.)
  - diritto al **segreto** professionale, aziendale, industriale
- **L'interesse al regolare funzionamento e alla realizzazione della giustizia**
  - segreto investigativo e/o istruttorio su atti del procedimento penale cui sono tenuti anche i giornalisti, a meno che d'interesse generale

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **La tutela dell'onore e del prestigio delle istituzioni:** reati oggi
  - incostituzionali (esposizione bandiere estere)
  - abrogati (ad es. propaganda antinazionale)
  - depenalizzati (vilipendio alle istituzioni, alla bandiera o ai simboli della Repubblica)
    - **reati di opinione** da perseguire non se mera critica all'ordine pubblico ideale ma solo se c'è "concreta idoneità offensiva" a commettere reati (C. cost. 531/2000) in modo da colpire non le idee ma il metodo violento

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### • L'interesse alla sicurezza dello Stato

- l'obbligo di **segreto** (giudiziario, militare, di Stato, professionale, d'ufficio) cui sono tenuti taluni soggetti (Capo dello Stato, funzionari pubblici, militari, magistrati, appartenenti ai servizi segreti)
  - ma non per quanti segnalino illeciti “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione” (*whistleblowing*)
- reato di **apologia** e **propaganda sovversiva** (art. 272 c.p.) dichiarato incostituzionale (C. cost. 87/1966)
- reato di propaganda per la ricostituzione del **partito fascista** e pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche, o di idee e metodi razzisti (art. 4 l. 645/1952 modificato da l. 205/1993)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico**
  - reato d'**istigazione a delinquere** e **apologia di reato**
  - divieto di propagandare idee fondate su superiorità razziale o etnica, o istiga a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
    - aggravante di negazionismo
- **La tutela del sentimento religioso**
- **La tutela dei minori**
  - divieto diffusione identità minori soggetti a procedimento penale; disciplina televisiva

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LA LIBERTA' DI STAMPA

- Divieto di **autorizzazioni** [alla pubblicazione] o **censure** [sul contenuto] **preventive** sugli stampati (art. 21.2 Cost.)
  - piuttosto obbligo di registrazione presso tribunale civile per evitare stampa anonima e affermare responsabilità del direttore per omesso controllo (C. cost. 3/1956)
- Piuttosto **sequestro successivo** [nei luoghi di diffusione] **per atto motivato dell'autorità giudiziaria** (art. 21.3 Cost.) in due casi previsti dalla **legge sulla stampa** (riserva di legge)
  - 1) delitti espressamente previsti (pubblicazioni contrarie al buon costume, apologia fascismo, plagio, violazione segreto istruttorio)
  - 2) omessa indicazione del direttore responsabile, dell'editore e dello stampatore

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Il sequestro della stampa in casi di assoluta urgenza

#### Articolo 21.4 Cost.

[Nei due casi suddetti] Quando vi sia **assoluta urgenza** e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, **il sequestro** della stampa periodica può essere eseguito da **ufficiali della polizia giudiziaria**, che devono immediatamente, e non mai oltre **ventiquattro ore**, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto”

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Le **imprese editrici** ricevono dallo Stato misure di sostegno diretto (credito agevolato) o indiretto (agevolazioni fiscali, credito agevolato), benché non costituzionalmente obbligate
- Devono rendere noti i **mezzi di finanziamento** (art. 21.5 Cost.)
  - obblighi di trasparenza soggetti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- **Normativa antitrust** su stampa e concessionarie di pubblicità per evitare posizioni editoriali dominanti a tutela della libera concorrenza e, quindi, della pluralismo informativo
  - sanzioni: nullità atti; sospensione o perdita sostegno statale

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LA PARTICOLARE DISCIPLINA SUI GIORNALISTI

- L'Albo dell'Ordine professionale dei giornalisti (l. 69/1963): i dubbi costituzionali su
  - **limitazione accesso** lesiva libertà d'espressione ex art. 21 Cost.?
    - esercizio attività giornalistica nei primi due anni senza iscrizione all'albo (art. 35; C. cost. 11/1968)
  - **strumento di controllo** sull'attività giornalistica?
    - procedimento disciplinare
    - strumento di tutela dell'autonomia e della professionalità del giornalista

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Diritti del giornalista

- **Diritto di informazione e di critica** limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui
  - diritto di raccogliere e diffondere dati personali, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico (l. 675/1996)
- Diritto alla **clausola di coscienza** se muta la linea editoriale
- Diritto al **segreto professionale** sulla fonte della notizia salvo obbligo di testimoniare se unica fonte di prova del reato e non sia altrimenti accertabile la sua veridicità

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Doveri del giornalista

- Il giornalista, nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica deve riportare notizie
  - vere (dal punto di vista soggettivo)
  - pertinenti, cioè d'interesse pubblico
  - con continenza, tramite un'esposizione corretta
- Deve **rettificare** le notizie inesatte e riparare agli eventuali errori
- **Codice di deontologia**, applicato anche ai pubblicitari (1998)
  - tutela dei minori

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

- **1960:** legittimità monopolio statale tramite concessionaria pubblica (RAI) (C. cost. 59) perché:
  - a) le frequenze nell'etere sono un bene limitato in natura
  - b) preminente interesse generale (artt. 43 su 21 e 41 Cost.)
- **1974:**
  - a) incostituzionalità monopolio statale ripetitori di emittenti estere (C. cost. 225) e trasmissioni via cavo (C. cost. 226)
  - b) pluralismo interno alla Rai quale condizioni legittimità monopolio statale (C. cost. 225)
    - riforma Rai soggetta non più al Governo ma al Parlamento (l. 103/1975)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **1976**: apertura emittenti estere e quelle locali via cavo ed etere previa apposita autorizzazione (C. cost. 202)
- **1980**: creazione *de facto* («farwest») di network nazionali tramite interconnessione (cassette vhs, ponti radio) emittenti locali (Rete 4, Canale 5, Italia 1)
- **1984**: d.l. governo Craxi “salva-Berlusconi” (807/1984) che legalizza le trasmissioni private in ambito nazionale per evitare provvedimenti pretorili di chiusura
  - accettato *ob torto collo* come soluzione transitoria (C. cost. 826/1988)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **1990**: l. 223 (c.d. Mammi) prima legge di settore che fotografa duopolio televisivo RAI-FININVEST
  - a) tetto antitrust: 25% delle concessioni nazionali previste nel piano nazionale delle frequenze (12) e non superiori a 3
  - b) divieto concentrazione imprese tv ed editoriali (Il Giornale)
    - Garante per la radiodiffusione e l'editoria
- **1994**: C. cost. 420 su
  - a) pluralismo interno al servizio pubblico
  - b) pluralismo esterno con più emittenti private: incostituzionalità del limite antitrust del 25% delle reti nazionali
    - disciplina transitoria in attesa della riforma

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **1997**: l. 249 (c.d. Maccanico) **seconda legge di settore**
  - a) istituzione AGCOM al posto Garante per l'editoria
  - b) limite antitrust 20% delle 11 reti analogiche terrestri nazionali, pena trasmissione via cavo o satellite entro il termine fissato dall'AGCOM in base alla diffusione del digitale terrestre
    - Protocollo di Amsterdam sulla legittimità del servizio pubblico radiotelevisivo in deroga alla libera concorrenza (canone)
- **2000**: l. 28 sulla *par condicio*
- **2002**:
  - a) (unico) messaggio Capo dello Stato su pluralismo informativo
  - b) C. cost. 466 sull'incostituzionalità assenza termine improrogabile, comunque non dopo 31.12.2003, fissato dall'Agcom, entro cui Rete4 via satellite e Rai3 senza pubblicità

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **2004**: l. 112 (c.d. Gasparri) e successivo d.lgs. 177/2005 *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*:
  - abolizione termine 31.12.2003 e autorizzazione generale fino alla conversione delle trasmissioni da analogiche in digitali
  - limite antitrust del **20% programmi radio-tv** irradiati su reti digitali dopo attuazione del piano frequenze
    - conferma *de facto* dello *status quo*
  - istituzione **Sistema Integrato delle Comunicazioni** (SIC) in base alla convergenza digitale
    - limite antitrust del 20% dei proventi sul SIC totale controllato da Agcom
  - proroga al 31.12.2015 del divieto concentrazioni tv – stampa